

Il diritto fallimentare e delle società commerciali

RIVISTA DI DOTTRINA E GIURISPRUDENZA

Già diretta da

ITALO DE PICCOLI (1924-1940)

RENZO PROVINCIALI (1941-1981)

ANGELO BONSIGNORI (1982-2000)

GIUSEPPE RAGUSA MAGGIORE (1982-2003)

Direzione

Girolamo Bongiorno

Concetto Costa

Massimo Di Lauro

Elena Frascaroli Santi

Bruno Inzitari

Giuseppe Terranova

Gustavo Visentini

 edicolaprofessionale.com/DFSC



Wolters Kluwer

SOMMARIO DEL PRESENTE FASCICOLO (3-4/2016)

Parte Prima DOTTRINA

ARTICOLI

BRUNO INZITARI, <i>BRRD, Bail in, risoluzione della banca in dissesto, condivisione concorsuale delle perdite (d.lgs. n. 180 del 2015)</i>	Pag. 629
GIOVANNI ROMANO, <i>Stabilità del sistema, prevenzione delle crisi bancarie e riforma delle banche popolari. osservazioni a margine del d.l. n. 3/2015</i>	664
GIUSEPPE FAUCEGLIA, <i>Riflessioni sul secondo comma dell'art. 64 l. fall.</i>	712
GIUSEPPE FAUCEGLIA, <i>L'accordo di ristrutturazione dell'indebitamento bancario tra specialità negoziale e regole concorsuali</i>	723
GIUSEPPE ROCCO, <i>IVA e transazione fiscale: le prospettive alla luce della recente sentenza della Corte di Giustizia e del diritto europeo</i>	742

PROBLEMI DELLA PRATICA

GIUSEPPE VERNA, <i>Misurazione del danno patito dai creditori per la continuazione dell'impresa in perdita ed applicazione di corretti principi contabili</i>	777
SANTE CASONATO, <i>La quantificazione del danno nei conflitti da eterodirezione societaria</i>	805

OSSERVATORIO STRANIERO

VÍCTOR MARTÍNEZ MULERO, <i>I dispositivi di "seconda opportunità" per le persone fisiche in stato di insolvenza nella prospettiva spagnola</i>	835
--	-----

Parte Seconda GIURISPRUDENZA

PRINCIPALI NOTE ED OSSERVAZIONI A SENTENZA

ANGELO NAPOLITANO, <i>I limiti della cognizione dei fatti estintivi dei crediti ammessi nello stato passivo</i>	851
---	-----

GIUSEPPE ROCCO

Cultore della materia in diritto tributario nell'Università di Salerno
e Dottore commercialista in Avellino

IVA E TRANSAZIONE FISCALE: LE PROSPETTIVE ALLA LUCE DELLA RECENTE SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA E DEL DIRITTO EUROPEO

Abstract: Secondo l'autore, la pronuncia della Corte di Giustizia non sembra avere ricadute immediate sull'attuale interpretazione dell'art. 182-ter legge fallim. L'obbligo di pagamento integrale dell'IVA e delle ritenute, essendo stato qualificato di natura sostanziale dalla prevalente giurisprudenza interna, vanificherebbe, a priori, la comparazione che la Corte di Giustizia richiama. Peraltro detta comparazione, con l'alternativa del fallimento, risulterebbe problematica perché i termini del confronto non sarebbero omogenei. Alla fine viene proposto l'inquadramento della transazione fiscale tra le agevolazioni tributarie, favorendo così quei profili di deroga, pro e contro il contribuente, che potrebbero giustificare l'obbligo di pagamento integrale dell'IVA e delle ritenute.

SOMMARIO: 1. Premessa. - 2. Il diritto europeo ammette il pagamento parziale dell'IVA. - 3. La sana concorrenza, i criteri di controllo da parte del giudice nazionale, e il contiguo ambito degli aiuti di Stato. - 4. La giurisprudenza interna circa la (in)tangibilità dell'IVA. - 5. (*Segue*) La giurisprudenza interna: in particolare la natura sostanziale della disposizione. - 6. Il problematico termine di raffronto dell'alternativa del fallimento. - 7. Gli aspetti sostanziali del procedimento tributario e la frontiera di una riscossione efficiente ma non aggressiva. - 8. Le tre fasi del procedimento della transazione fiscale. - 9. Il divieto di alterare l'ordine delle cause di prelazione e le particolarità dell'art. 182-ter. - 10. La natura di agevolazione tributaria dell'art. 182-ter e l'impugnativa del diniego di transazione. - 11. Conclusioni.

1. *Premessa.*

Il diritto europeo ammette una legislazione nazionale che prevede il pagamento parziale dell'IVA, nell'ambito di una procedura di concordato preventivo, se l'alternativa del fallimento non consente un trattamento migliore.

Questa conclusione della Corte di Giustizia⁽¹⁾ riporta al centro del dibattito profili di diritto tributario, insiti nel trattamento dell'IVA, profili

(1) Corte di Giustizia, 7 aprile 2016, causa C-546/14, *Degano trasporti*.

Né tantomeno, si ritiene, che l'Ufficio possa esercitare il proprio diritto di voto⁽⁶⁹⁾ ponderando autonomamente interessi come la difesa dell'occupazione o la continuità dell'attività produttiva; questa ponderazione spetta al legislatore, che ha correttamente emanato l'art. 182-ter legge fallim. per stabilire le regole di condotta dell'Amministrazione⁽⁷⁰⁾, anche ai fini dell'esercizio del diritto di voto.

ABSTRACT: In the author's view, the judgment of the Court of Justice of the European Union, despite being authoritative, does not seem to directly affect the current interpretation of Article 182-ter of the Italian bankruptcy law concerning the tax settlement in the context of an arrangement with creditors by compromise. The substantive nature of the obligation to pay value added tax and withholding taxes in full, according the predominant national judicial interpretation, would exclude ex ante the comparison pointed out by the Court of Justice. Moreover, in the alternative of bankruptcy it would be problematic to find a homogeneous benchmark for comparison. In the final part, the author also suggests a different interpretation of the tax settlement within the framework of tax reliefs. The derogation in favour and against the taxpayer could justify the obligation to pay value added tax and withholding taxes in full.

⁽⁶⁹⁾ Che il procedimento di cui all'art. 182-ter legge fallim. sia funzionale all'eventuale adesione o diniego, si v. anche Agenzia, 6 maggio 2015, Circ. n. 19/E, par. 2.1. In tale circolare, poi, l'Agenzia ha revocato alcune indicazioni contenute nella precedente Circ. 40/2008.

⁽⁷⁰⁾ Lascia, quindi, molto perplessi l'affermazione dell'Agenzia, perché introduce proprio quella discrezionalità, che nell'ambito tributario non è ammessa, soprattutto quando si tratta di agevolazioni. Il riferimento è a Agenzia Entrate, 18 aprile 2008, circ. n. 40/E, par. 5.5 in cui si dice che «..., in considerazione delle finalità dell'istituto in esame, è opportuno che gli Uffici, in sede di valutazione dell'accordo, tengano conto anche degli altri interessi coinvolti nella gestione della crisi, quali, ad esempio, la difesa dell'occupazione, la continuità dell'attività produttiva, la complessiva esposizione debitoria dell'impresa, oltre alla sua generale situazione finanziaria e patrimoniale».